S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

ATTO N. 08/ZEC

REGOLAMENTO GENERALE DI CONTROLLO, AUDIT, TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLO ZECCHINO VENETO

Codice: SIPSE/ZEC/REG-08/2026
Versione: 1.0
Data: 15 novembre 2026
Ambito: ZEC – BNVSM – SIPSE – MSP – SMRC – SIPSE Pay
Documento collegato: Atto n. 07/ZEC – Scheda Tecnica Generale dello Zecchino Veneto

---

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE), nell'ambito del progetto di realizzazione di un sistema multilaterale di riferimento economico, contabile e di regolamento tra i Popoli partecipanti, adotta il presente Regolamento generale di controllo, audit, trasparenza e rendicontazione dello Zecchino Veneto (ZEC).

La credibilità di uno strumento economico non può fondarsi esclusivamente sulla sua denominazione, sulla sua rappresentazione informatica o sulla dichiarazione di un valore convenzionale. Essa richiede un sistema permanente di controlli, documentazione, verifiche indipendenti, pubblicazione dei dati e tutela dei partecipanti.

Il presente Regolamento istituisce pertanto un modello di controllo articolato su cinque livelli:

1. controllo amministrativo e documentale;
2. controllo contabile e riconciliazione;
3. controllo patrimoniale e delle riserve;
4. audit tecnico e informatico;
5. verifica indipendente e rendicontazione pubblica.

Il sistema dovrà consentire di ricostruire in ogni momento la relazione tra quantità autorizzate, quantità emesse, quantità registrate, quantità distribuite, quantità eventualmente rimborsate, riserve disponibili e obbligazioni effettivamente assunte.

Il presente atto ha natura regolamentare interna e progettuale. Non sostituisce le verifiche, le autorizzazioni o gli obblighi previsti dalla normativa applicabile ai soggetti e alle attività concretamente esercitate.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina:

a. l'organizzazione del sistema di controllo dello ZEC;

b. la verifica delle emissioni;

c. la riconciliazione dei registri;

d. il controllo delle riserve e della copertura patrimoniale;

e. la verifica dei conti e dei portafogli digitali;

f. il controllo delle operazioni effettuate attraverso SIPSE Pay;

g. la verifica delle posizioni MSP e SMRC;

h. l'audit periodico e straordinario;

i. la pubblicazione dei dati;

j. la gestione delle anomalie;

k. le procedure di sospensione e ripristino;

l. la rendicontazione verso gli organi SIPSE e i partecipanti.

Articolo 2 – Finalità

Il sistema di controllo persegue le seguenti finalità:

1. assicurare la tracciabilità delle emissioni;
2. impedire emissioni non autorizzate;
3. verificare la corrispondenza tra registri e strumenti effettivamente esistenti;
4. documentare la consistenza delle riserve;
5. impedire il doppio conteggio degli attivi;
6. individuare tempestivamente squilibri;
7. garantire la corretta contabilizzazione delle operazioni;
8. distinguere compensazioni contabili e pagamenti effettivi;
9. verificare l'affidabilità dei sistemi informatici;

10. rendere accessibili ai partecipanti informazioni comprensibili e verificabili.

Articolo 3 – Principi di controllo

Il sistema si fonda sui seguenti principi:

- indipendenza delle verifiche;
- separazione delle responsabilità;
- documentazione delle operazioni;
- tracciabilità cronologica;
- completezza delle informazioni;
- prudenza nella valutazione degli attivi;
- trasparenza delle anomalie;
- proporzionalità dei controlli;
- protezione dei dati personali;
- verificabilità esterna;
- divieto di attestazioni non supportate da prove.

Articolo 4 – Ambito soggettivo

Il Regolamento si applica, secondo le rispettive competenze, a:

1. organi di coordinamento SIPSE;
2. soggetto emittente, ove legittimamente costituito e autorizzato;
3. ufficio emissioni ZEC;
4. ufficio riserve e copertura;
5. ufficio contabilità e riconciliazione;
6. responsabili SIPSE Pay;
7. responsabili MSP;
8. responsabili SMRC;
9. soggetti partecipanti;
10. revisori e verificatori indipendenti;
11. fornitori tecnologici incaricati.

L'assoggettamento al presente Regolamento non sostituisce eventuali obblighi di vigilanza, revisione o controllo previsti dalla legge.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 5 – Struttura organizzativa

È prevista la seguente architettura funzionale:

A. Organo di indirizzo e supervisione SIPSE

Definisce gli indirizzi generali, approva le politiche di controllo e riceve le relazioni periodiche.

B. Ufficio di controllo ZEC

Coordina i controlli amministrativi, verifica la completezza documentale e mantiene il registro delle anomalie.

C. Ufficio emissioni

Gestisce la documentazione relativa alle autorizzazioni, alle creazioni e alle cancellazioni degli strumenti.

D. Ufficio riserve

Mantiene il registro delle riserve e predispone i prospetti di copertura.

E. Ufficio contabilità e riconciliazione

Verifica la corrispondenza tra registri, saldi e operazioni.

F. Responsabile sicurezza informatica

Verifica i controlli tecnologici, gli accessi e la continuità dei sistemi.

G. Revisore indipendente

Effettua le verifiche indipendenti secondo il mandato, le competenze e i requisiti di indipendenza previsti.

La denominazione degli uffici non implica che essi siano già costituiti o dotati di personale.

Articolo 6 – Separazione delle funzioni

Le attività di emissione, custodia delle riserve, contabilizzazione e controllo dovranno essere separate, ove organizzativamente e giuridicamente possibile.

In particolare:

- chi autorizza un'emissione non deve essere l'unico soggetto che ne verifica l'esecuzione;
- chi registra una riserva non deve essere l'unico soggetto che ne attesta il valore;
- chi gestisce i sistemi non deve poter cancellare unilateralmente i registri di audit;
- chi dispone dei fondi non deve poter modificare autonomamente le attestazioni di copertura.

Le incompatibilità e le misure compensative dovranno essere formalizzate.

Articolo 7 – Responsabilità

Ogni responsabile dovrà disporre di:

- incarico scritto;

- attribuzione delle competenze;
- limiti operativi;
- obblighi di rendicontazione;
- procedure di sostituzione;
- dichiarazione di eventuali conflitti di interesse.

Le responsabilità dovranno essere registrate in un apposito repertorio.

Articolo 8 – Indipendenza del revisore

Il revisore indipendente dovrà possedere competenza adeguata all'oggetto dell'incarico e non trovarsi in condizioni che compromettano la propria indipendenza.

Dovranno essere valutati:

1. rapporti economici con l'emittente;
2. partecipazioni o interessi patrimoniali;
3. rapporti professionali incompatibili;
4. coinvolgimento nella progettazione delle procedure sottoposte ad audit;
5. dipendenza economica dal soggetto verificato.

Il mandato dovrà specificare oggetto, limiti, metodologia, accesso ai documenti, tempi e forma della relazione.

TITOLO III – CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Articolo 9 – Registro centrale delle emissioni

È previsto un Registro centrale delle emissioni ZEC, destinato a documentare ogni emissione autorizzata e ogni successiva variazione.

Il registro dovrà contenere almeno:

Campo	Descrizione
ID emissione	Identificativo univoco
Atto autorizzativo	Numero e data
Data di creazione	Data e ora
Quantità autorizzata	Importo approvato
Quantità creata	Importo effettivamente registrato
Quantità distribuita	Importo attribuito
Quantità sospesa	Importo temporaneamente bloccato
Quantità rimborsata	Solo se previsto

Quantità annullata	Importo ritirato
Responsabile	Soggetto incaricato
Stato	Stato documentale e operativo

Articolo 10 – Verifica preventiva

Prima di ogni emissione dovranno essere controllati:

a. esistenza dell'atto autorizzativo;

b. competenza dell'organo deliberante;

c. quantità richiesta;

d. disponibilità della copertura, ove necessaria;

e. rispetto dei limiti;

f. corretta classificazione dello strumento;

g. conformità delle condizioni contrattuali;

h. disponibilità dei sistemi di registrazione.

In assenza di una verifica positiva, l'emissione non potrà essere qualificata come autorizzata.

Articolo 11 – Riconciliazione delle emissioni

La riconciliazione dovrà confrontare almeno:

- registro delle emissioni;
- registro dei titolari;
- registro dei portafogli;
- registro delle operazioni;
- registro dei rimborsi;
- registro delle cancellazioni.

Ogni differenza dovrà essere identificata, motivata e risolta mediante una procedura tracciabile.

Articolo 12 – Divieto di emissioni non registrate

Nessuna quantità potrà essere presentata come emissione ufficiale del sistema senza il relativo identificativo e la documentazione prevista.

Le quantità generate per test, simulazioni o dimostrazioni dovranno essere separate dagli strumenti eventualmente destinati a partecipanti o utilizzatori.

Le unità di prova dovranno essere contrassegnate come TEST e non potranno essere confuse con strumenti effettivamente emessi.

TITOLO IV – CONTROLLO DELLE RISERVE E DELLA COPERTURA

Articolo 13 – Registro delle riserve

L'ufficio competente dovrà mantenere un registro aggiornato delle riserve.

Per ogni attivo dovranno essere disponibili:

1. identificativo;
2. categoria;
3. titolarità;
4. custode;
5. ubicazione;
6. quantità;
7. valore nominale;
8. valore prudenziale;
9. data di valutazione;
10. eventuali vincoli;
11. documentazione di supporto;
12. stato di verifica.

Articolo 14 – Verifica della titolarità

Il controllo dovrà accertare che gli attivi dichiarati siano effettivamente nella disponibilità giuridica del soggetto competente.

La verifica dovrà distinguere:

- proprietà;
- possesso;
- deposito;
- custodia;
- mandato;
- disponibilità contrattuale;
- diritto di utilizzo;
- mera dichiarazione di disponibilità.

Non potranno essere conteggiati come riserve proprie attivi sui quali il soggetto non dispone di un diritto idoneo e documentato.

Articolo 15 – Verifica del valore

La valutazione degli attivi dovrà considerare:

- valore di mercato;
- data della rilevazione;
- fonte della quotazione;
- liquidità;
- volatilità;
- costi di realizzo;
- rischio di controparte;
- eventuali limitazioni alla vendita;
- scarti prudenziali applicabili.

Per i metalli preziosi dovranno essere verificati peso, titolo, autenticità, ubicazione, custodia e possibilità effettiva di realizzo.

Articolo 16 – Rapporto di copertura

Il rapporto di copertura è determinato secondo la formula:

RC = RA / OC × 100

Dove:

- RC = rapporto di copertura;
- RA = valore prudenziale degli attivi ammissibili;
- OC = obbligazioni o quantità nominali rilevanti ai fini della copertura.

Il calcolo dovrà indicare:

- data di riferimento;
- attivi inclusi;
- attivi esclusi;
- criteri di valutazione;
- obbligazioni considerate;
- rettifiche;
- responsabile del calcolo;
- verificatore indipendente.

Articolo 17 – Soglie di controllo interno

Per gli strumenti ai quali il progetto attribuisce l'obiettivo di copertura integrale, si adottano le seguenti soglie interne:

Rapporto	Stato interno	Misura
100% o superiore	Conforme all'obiettivo	Prosecuzione dei controlli
Da 98% a meno di 100%	Allerta critica	Sospensione cautelativa di nuove emissioni
Inferiore a 98%	Non conforme	Attivazione del piano di rientro e valutazione della

		sospensione
Non calcolabile	Non verificabile	Divieto di dichiarare la copertura

Le soglie del 98% sono soglie di allerta e gestione interna, non una riduzione dell'obiettivo di copertura integrale.

L'eventuale carenza dovrà essere comunicata agli organi competenti e, quando necessario, ai partecipanti interessati.

Articolo 18 – Divieto di doppio conteggio

Lo stesso attivo non potrà essere conteggiato contemporaneamente:

- in più registri di riserva;
- a copertura di emissioni incompatibili;
- a favore di più obbligazioni senza adeguata disponibilità;
- come attivo libero e come attivo vincolato.

Il controllo dovrà essere supportato da documentazione e riconciliazione.

Articolo 19 – Frequenza dei controlli sulle riserve

Sono previsti:

- controllo documentale almeno mensile;
- riconciliazione almeno mensile;
- aggiornamento delle valutazioni secondo la liquidità e la volatilità degli attivi;
- verifica indipendente almeno trimestrale come obiettivo progettuale;
- verifica straordinaria in caso di eventi rilevanti.

La frequenza effettiva dovrà essere compatibile con le caratteristiche degli attivi e con gli obblighi normativi applicabili.

TITOLO V – CONTROLLO CONTABILE E RICONCILIAZIONE

Articolo 20 – Principio di riconciliazione

Ogni saldo complessivo dovrà essere riconciliabile con le registrazioni analitiche che lo compongono.

La riconciliazione dovrà confrontare:

1. quantità emesse;
2. quantità registrate;

3. saldi individuali;
4. trasferimenti;
5. operazioni sospese;
6. operazioni contestate;
7. compensazioni;
8. rimborsi;
9. cancellazioni;
10. eventuali obbligazioni non ancora regolate.

Articolo 21 – Separazione delle categorie contabili

Il sistema dovrà distinguere almeno:

- unità di conto ZEC-UC;
- strumenti registrati ZEC-R;
- strumenti coperti ZEC-C;
- strumenti rimborsabili ZEC-RIM;
- strumenti eventualmente utilizzabili per pagamenti ZEC-PAY;
- crediti contrattuali;
- debiti contrattuali;
- posizioni compensate;
- pagamenti effettivamente regolati.

È vietata la rappresentazione indistinta di queste categorie.

Articolo 22 – Chiusura periodica

A ogni chiusura contabile dovranno essere prodotti:

- saldo iniziale;
- emissioni del periodo;
- distribuzioni;
- trasferimenti;
- compensazioni;
- regolamenti finali;
- rimborsi;
- annullamenti;
- saldo finale;
- differenze da riconciliare.

La chiusura dovrà essere sottoscritta dai responsabili competenti e conservata nel fascicolo del periodo.

Articolo 23 – Registro delle anomalie

Ogni anomalia dovrà essere iscritta in un registro dedicato.

Per ciascun evento dovranno risultare:

- codice;
- data;
- descrizione;
- importo eventualmente coinvolto;
- soggetti interessati;
- gravità;
- causa;
- misura immediata;
- responsabile;
- termine di risoluzione;
- esito;
- documentazione.

TITOLO VI – CONTROLLO MSP, SMRC E SIPSE PAY

Articolo 24 – Controllo delle operazioni MSP

Per ogni operazione del Mercato Sovrano dei Popoli dovranno essere verificati:

- identità delle controparti;
- titolo contrattuale;
- bene o servizio;
- quantità;
- prezzo espresso in ZEC;
- condizioni di consegna;
- imposte e costi;
- modalità di regolamento;
- eventuali contestazioni.

La registrazione di un prezzo in ZEC non dovrà essere presentata come prova dell'avvenuto pagamento.

Articolo 25 – Controllo delle compensazioni SMRC

Ogni ciclo di compensazione dovrà produrre:

1. elenco dei partecipanti;
2. crediti ammessi;
3. debiti ammessi;
4. posizione netta;
5. operazioni escluse;
6. contestazioni;
7. importi residui;
8. istruzioni di regolamento;
9. esito del regolamento;

10. rapporto di chiusura.

La compensazione dovrà essere verificata rispetto alle convenzioni sottoscritte dai partecipanti e alle disposizioni applicabili.

Articolo 26 – Controllo dei regolamenti finali

Il controllo dovrà distinguere l'importo compensato dall'importo effettivamente regolato.

La chiusura del ciclo potrà essere dichiarata soltanto quando siano documentate le condizioni di regolamento previste.

Una scrittura contabile, un saldo aggiornato o una ricevuta tecnica non costituiscono da soli prova di trasferimento di fondi.

Articolo 27 – Controllo SIPSE Pay

Le verifiche dovranno comprendere:

- autenticazione degli utenti;
- autorizzazione delle operazioni;
- integrità dei dati;
- correttezza degli importi;
- tracciabilità delle richieste;
- protezione delle API;
- gestione delle anomalie;
- riconciliazione delle operazioni;
- continuità operativa;
- rispetto delle competenze dei prestatori autorizzati.

Dovranno essere distinti i servizi tecnologici di predisposizione e trasmissione delle istruzioni dalle attività di pagamento che richiedono specifiche autorizzazioni.

TITOLO VII – AUDIT INDIPENDENTE

Articolo 28 – Oggetto dell'audit

L'audit indipendente dovrà verificare, in relazione al mandato ricevuto:

A. emissioni e registrazioni;

B. riserve e copertura;

C. contabilità e riconciliazioni;

D. contratti e diritti dei partecipanti;

E. processi MSP e SMRC;

F. sicurezza informatica;

G. continuità operativa;

H. trasparenza e rendicontazione;

I. rispetto delle procedure interne;

J. eventuali obblighi normativi pertinenti.

Articolo 29 – Tipologie di audit

Sono previste le seguenti tipologie:

1. Audit documentale

Verifica la completezza e la coerenza dei documenti.

2. Audit contabile

Verifica registrazioni, saldi, flussi e riconciliazioni.

3. Audit patrimoniale

Verifica titolarità, custodia, valutazione e disponibilità degli attivi.

4. Audit informatico

Verifica sicurezza, accessi, integrità, backup e registri.

5. Audit di conformità

Esamina il rispetto delle procedure e degli obblighi applicabili.

6. Audit straordinario

È disposto in presenza di anomalie gravi, contestazioni, incidenti o variazioni sostanziali.

Articolo 30 – Programma annuale

L'organo competente dovrà predisporre un programma annuale di audit, indicando:

- aree di verifica;
- obiettivi;
- metodologia;
- responsabili;
- tempi;
- documenti richiesti;

- criteri di valutazione;
- modalità di comunicazione dei risultati.

Articolo 31 – Relazione indipendente

Ogni audit dovrà concludersi con una relazione che riporti:

1. soggetto verificato;
2. periodo esaminato;
3. oggetto dell'incarico;
4. documentazione ricevuta;
5. procedure eseguite;
6. limiti della verifica;
7. risultati;
8. anomalie;
9. raccomandazioni;
10. giudizio conclusivo;
11. data;
12. firma del verificatore.

La relazione dovrà specificare se si tratta di revisione contabile, verifica limitata, procedura concordata o altra forma di attestazione.

Non si dovrà utilizzare il termine “certificato” quando il lavoro svolto non possiede i requisiti per una certificazione.

Articolo 32 – Accesso alla documentazione

Il revisore dovrà poter accedere, nei limiti del mandato e della normativa applicabile, alla documentazione necessaria.

Il rifiuto ingiustificato di accesso dovrà essere riportato nella relazione come limitazione della verifica.

TITOLO VIII – TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Articolo 33 – Principio di trasparenza

Il sistema dovrà pubblicare informazioni periodiche che consentano ai partecipanti e al pubblico di comprendere:

- natura dello ZEC;
- quantità emesse;
- stato delle emissioni;

- consistenza delle riserve, ove divulgabile;
- rapporto di copertura verificato;
- operazioni aggregate;
- risultati degli audit;
- anomalie rilevanti;
- misure correttive.

La trasparenza dovrà rispettare la riservatezza commerciale, la sicurezza e la protezione dei dati personali.

Articolo 34 – Prospetto pubblico ZEC

È istituito, a livello progettuale, il prospetto pubblico periodico denominato:

ZEC – RAPPORTO DI TRASPARENZA E COPERTURA

Il prospetto dovrà contenere almeno:

Indicatore	Dato da pubblicare
Quantità autorizzata	Importo
Quantità emessa	Importo
Quantità in circolazione	Importo
Quantità sospesa	Importo
Quantità rimborsata	Importo, se applicabile
Riserve ammissibili	Valore
Rapporto di copertura	Percentuale
Data di valutazione	Data
Ultimo audit	Data
Anomalie aperte	Numero
Stato operativo	Stato documentato

Ogni indicatore dovrà riportare data di riferimento e stato documentale.

Articolo 35 – Frequenza della pubblicazione

La periodicità progettuale è la seguente:

- aggiornamento operativo interno: continuo, ove tecnicamente disponibile;
- rapporto contabile: mensile;
- rapporto sulle riserve: mensile;
- rapporto pubblico di trasparenza: trimestrale;
- relazione annuale: annuale;
- relazione straordinaria: in caso di evento significativo.

La pubblicazione dovrà essere accompagnata dalla data di estrazione e dalla versione del documento.

Articolo 36 – Informazioni non verificabili

Quando un dato non sia disponibile o non sia stato verificato, dovrà essere indicato espressamente.

Sono vietate espressioni come:

- “copertura garantita”;
- “riserve certificate”;
- “rimborso assicurato”;
- “piena convertibilità”;
- “operatività autorizzata”;

in assenza delle prove e dei presupposti giuridici richiesti.

Articolo 37 – Tutela dei dati personali

I dati individuali dei partecipanti non dovranno essere pubblicati indiscriminatamente.

La rendicontazione pubblica dovrà privilegiare dati aggregati e anonimizzati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Gli accessi riservati dovranno essere regolati da profili autorizzativi e registrati.

TITOLO IX – ANOMALIE, SOSPENSIONI E MISURE CORRETTIVE

Articolo 38 – Classificazione delle anomalie

Le anomalie sono classificate in:

Livello 1 – Basso

Irregolarità documentali o tecniche prive di impatto significativo sugli importi e sui diritti.

Livello 2 – Medio

Differenze contabili, ritardi di riconciliazione o documentazione incompleta.

Livello 3 – Alto

Carenze di copertura, anomalie rilevanti, errori sistemici o violazioni delle procedure.

Livello 4 – Critico

Sospetto di emissione non autorizzata, indisponibilità delle riserve, frode, compromissione dei registri o rischio concreto per i partecipanti.

Articolo 39 – Misure cautelative

In presenza di anomalie rilevanti potranno essere disposte, secondo competenze e obblighi applicabili:

- sospensione di nuove emissioni;
- sospensione delle funzionalità interessate;
- blocco cautelativo delle operazioni sospette;
- verifica straordinaria delle riserve;
- riconciliazione urgente;
- informazione ai partecipanti;
- attivazione del piano di continuità;
- comunicazioni alle autorità competenti, ove dovute.

Le misure dovranno essere proporzionate, motivate, documentate e soggette a riesame.

Articolo 40 – Piano di rientro

Il piano di rientro dovrà contenere:

1. descrizione dell'anomalia;
2. cause accertate o ipotizzate;
3. importi coinvolti;
4. misure immediate;
5. azioni correttive;
6. responsabili;
7. scadenze;
8. verifiche intermedie;
9. criteri di chiusura;
10. attestazione dell'esito.

Articolo 41 – Ripristino

La ripresa delle funzioni sospese potrà avvenire soltanto dopo:

- eliminazione o contenimento della causa;
- verifica delle registrazioni;
- riconciliazione degli importi;
- valutazione del rischio residuo;
- approvazione del soggetto competente;
- documentazione del ripristino.

Quando la sospensione riguarda attività soggette ad autorizzazione, il ripristino dovrà rispettare anche le condizioni stabilite dalle autorità competenti.

TITOLO X – GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE

Articolo 42 – Fascicolo di audit

Per ogni periodo di controllo dovrà essere predisposto un fascicolo contenente:

- atti autorizzativi;
- registri delle emissioni;
- registri delle riserve;
- documenti di custodia;
- valutazioni;
- calcoli di copertura;
- riconciliazioni;
- estratti dei registri;
- relazioni tecniche;
- contestazioni;
- misure correttive;
- relazione finale.

Articolo 43 – Integrità e conservazione

La documentazione dovrà essere conservata con misure che garantiscano:

- autenticità;
- integrità;
- reperibilità;
- accessibilità autorizzata;
- tracciabilità delle modifiche;
- protezione da cancellazioni indebite.

La durata di conservazione dovrà essere definita in base alla natura dei documenti e agli obblighi legali applicabili.

Articolo 44 – Registro delle versioni

Ogni documento dovrà riportare:

- codice;
- versione;
- data;
- responsabile;
- motivazione della modifica;
- eventuale approvazione;
- collegamento alla versione precedente.

TITOLO XI – INDICATORI DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Articolo 45 – Indicatori minimi

Il sistema dovrà predisporre un quadro di indicatori comprendente:

Indicatore	Finalità
Totale emissioni	Controllo della quantità emessa
Totale in circolazione	Misura degli strumenti attivi
Copertura patrimoniale	Verifica delle riserve
Differenze di riconciliazione	Individuazione degli scostamenti
Operazioni contestate	Misura delle controversie
Operazioni sospese	Monitoraggio delle anomalie
Tempo medio di risoluzione	Efficienza dei controlli
Esiti audit	Valutazione indipendente
Incidenti informatici	Sicurezza e continuità
Regolamenti completati	Verifica degli adempimenti finali

Articolo 46 – Relazione annuale ZEC

È prevista la predisposizione della:

RELAZIONE ANNUALE SULLA CONSISTENZA, COPERTURA, OPERATIVITÀ E AFFIDABILITÀ DELLO ZEC.

La relazione dovrà contenere:

1. quadro istituzionale;
2. caratteristiche dello strumento;
3. quantità autorizzate ed emesse;
4. consistenza delle riserve;
5. rapporto di copertura;
6. attività di audit;
7. risultati contabili;
8. utilizzo MSP;
9. operazioni SMRC;
10. funzionalità SIPSE Pay;
11. incidenti e anomalie;
12. rischi;
13. misure correttive;
14. stato delle autorizzazioni;
15. programma dell'anno successivo.

Articolo 47 – Dichiarazione sullo stato del sistema

Ogni relazione dovrà concludersi con una dichiarazione esplicita che identifichi lo stato effettivo dello ZEC.

Le possibili qualificazioni sono:

- progetto documentale;
- sistema in fase di predisposizione;
- sistema sottoposto a verifica;
- sistema autorizzato per le attività pertinenti;
- sistema operativo limitatamente alle funzioni verificate;
- sistema sospeso;
- sistema non verificabile.

La dichiarazione dovrà essere supportata da evidenze e non potrà essere formulata sulla base di una semplice deliberazione interna.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 – Coordinamento normativo

Il presente Regolamento è coordinato con:

- Deliberazione istitutiva n. 01/ZEC;
- Convenzione n. 02/ZEC;
- Regolamento n. 03/ZEC;
- Regolamento n. 04/ZEC;
- Regolamento n. 05/ZEC;
- Dossier n. 06/ZEC;
- Scheda tecnica n. 07/ZEC.

In caso di contrasto con norme imperative applicabili, prevalgono queste ultime.

Articolo 49 – Attuazione progressiva

L'attuazione del sistema di controllo avverrà per fasi:

Fase 1 – Costituzione documentale

Approvazione dei modelli, dei registri e delle responsabilità.

Fase 2 – Predisposizione tecnica

Realizzazione dei sistemi di registrazione, riconciliazione e conservazione.

Fase 3 – Verifica preliminare

Controllo dei processi attraverso simulazioni e dati di prova.

Fase 4 – Verifica indipendente

Esame dei registri, dei sistemi e delle procedure da parte di soggetti indipendenti.

Fase 5 – Verifica giuridica e autorizzativa

Accertamento della legittimità delle attività previste e delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

Fase 6 – Avvio limitato

Eventuale avvio delle sole funzioni consentite e verificate.

Fase 7 – Rendicontazione periodica

Pubblicazione dei rapporti e aggiornamento dello stato del sistema.

Articolo 50 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nell'ordinamento documentale interno del progetto SIPSE dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente.

La sua entrata in vigore non determina automaticamente l'avvio di emissioni, pagamenti, servizi finanziari o attività riservate.

ALLEGATI OPERATIVI

Allegato A – Modello di rapporto mensile ZEC

Periodo: _____

Data di riferimento: _____

Voce	Importo
Saldo iniziale	
Nuove emissioni	
Quantità distribuite	
Trasferimenti netti	
Quantità sospese	
Rimborsi, ove applicabili	
Annullamenti	
Saldo finale	

Responsabile: _____

Verificatore: _____

Esito della riconciliazione: _____

Allegato B – Modello di attestazione delle riserve

Identificativo riserva: _____

Categoria: _____

Titolare: _____

Custode: _____

Quantità: _____

Valore nominale: _____

Valore prudenziale: _____

Data valutazione: _____

Documenti probatori: _____

Vincoli rilevati: _____

Verifica indipendente: _____

Esito: conforme / non conforme / non verificabile.

Allegato C – Modello di calcolo della copertura

Voce	Valore
Attivi ammissibili	
Rettifiche prudenziali	
Valore netto riserve	
Obbligazioni rilevanti	
Rapporto di copertura	
Data di riferimento	

Formula:

RC = RA / OC × 100

Responsabile del calcolo: _____

Verificatore: _____

Allegato D – Modello di rapporto di audit

1. Identificazione del soggetto verificato.
2. Periodo di riferimento.
3. Oggetto della verifica.
4. Documentazione esaminata.
5. Procedure effettuate.
6. Limiti dell'incarico.
7. Risultati.
8. Anomalie.
9. Raccomandazioni.
10. Giudizio conclusivo.
11. Data e firma.

Allegato E – Registro delle anomalie

ID Data Descrizione Gravità Responsabile Stato

Allegato F – Modello di comunicazione ai partecipanti

Oggetto: Comunicazione sullo stato del sistema ZEC

Si comunica che, alla data indicata, il sistema ZEC presenta il seguente stato documentale e operativo:

- stato delle emissioni: _____;
- stato delle riserve: _____;
- rapporto di copertura: _____;
- ultimo controllo: _____;
- eventuali anomalie: _____;
- eventuali misure correttive: _____.

Le informazioni sono riferite al periodo indicato e non costituiscono garanzia ulteriore rispetto ai diritti e agli obblighi risultanti dai contratti applicabili.

Allegato G – Modello di piano di rientro

Anomalia: _____

Data di rilevazione: _____

Causa: _____

Importo coinvolto: _____

Misura immediata: _____

Azione correttiva: _____

Responsabile: _____

Scadenza: _____

Verifica finale: _____

Allegato H – Matrice delle responsabilità

Funzione	Responsabile	Controllo indipendente
Emissioni	Da nominare	Da individuare
Riserve	Da nominare	Da individuare
Contabilità	Da nominare	Da individuare
SIPSE Pay	Da nominare	Da individuare
MSP	Da nominare	Da individuare
SMRC	Da nominare	Da individuare
Sicurezza	Da nominare	Da individuare
Audit	Da individuare	Indipendente

APPROVAZIONE

Atto: n. 08/ZEC
Titolo: Regolamento generale di controllo, audit, trasparenza e rendicontazione dello Zecchino Veneto.

Organo approvante: _____

Luogo: _____

Data: _____

Responsabile della redazione: _____

Firma: _____

Approvazione: _____

DICHIARAZIONE ISTITUZIONALE CONCLUSIVA

Il SIPSE individua nel controllo indipendente e nella trasparenza documentale condizioni essenziali per la credibilità dello Zecchino Veneto.

Il sistema dovrà permettere a ogni partecipante di conoscere la natura dello strumento utilizzato, le regole applicabili, i diritti effettivamente attribuiti, la consistenza delle riserve eventualmente destinate alla copertura e lo stato delle verifiche.

Nessuna emissione dovrà essere sottratta alla tracciabilità; nessuna riserva dovrà essere dichiarata senza documentazione; nessuna copertura dovrà essere qualificata come verificata senza un controllo adeguato; nessuna compensazione dovrà essere confusa con un pagamento finale.

La fiducia non si dichiara: si documenta, si controlla e si verifica.

S.I.P.S.E. – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

ZEC – Zecchino Veneto

Trasparenza delle regole. Verificabilità dei valori. Responsabilità delle istituzioni.